

IT
E-000678/2025
Risposta di Jessika Roswall
a nome della Commissione europea
(28.3.2025)

La Tadorna ferruginea non figura nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'allegato II della direttiva Uccelli¹.

Spetta in primo luogo agli Stati membri garantire il rispetto del diritto dell'UE, in particolare per quanto riguarda la verifica dei singoli casi di potenziale violazione delle norme applicabili e l'adozione delle misure di esecuzione necessarie. Nel suo ruolo di custode dei trattati, la Commissione continuerà a monitorare la situazione e potrebbe decidere di adottare le misure opportune. La Commissione intende dare rapidamente seguito alle questioni sistemiche che riguardano l'applicazione del diritto dell'UE negli Stati membri. Tuttavia, i casi isolati possono essere gestiti meglio a livello nazionale, purché siano disponibili strumenti di ricorso, anche in sede giudiziaria. In tali circostanze spetta agli organi giurisdizionali nazionali applicare e far valere i diritti dei cittadini sanciti dalla legislazione dell'UE.

In linea con l'approccio strategico all'attuazione nelle azioni di esecuzione², la Commissione si concentra sui casi che rivelano una violazione sistemica del diritto dell'UE in uno Stato membro.

¹ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

² Come indicato nella comunicazione del 19 gennaio 2017: "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" - C/2016/8600 (GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10), e comunicazione del 13 ottobre 2022: "Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati", COM(2022) 518 final.